

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 202

**Accettazione proposta conciliativa nella controversia promossa dalla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza c/ASL FG e c/Regione Puglia. Cont. n. 1048/11/CS.**

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Funzionario P.O. "Supporto Giuridico-Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione" e confermate dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria", dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue.

L'Ente Ecclesiastico Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza (d'ora in avanti, per brevità, detta "Congregazione") negli anni 2009-2010 promuoveva n. 12 ricorsi per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Foggia esponendo di essere transitoriamente accreditata con il SSR, quale titolare di due ex ospedali psichiatrici siti in Bisceglie e Foggia, asserendo che fra le distinte attività svolte in regime di accreditamento vi era quella prestata in favore degli ospiti dei due ex istituti ortofrenici, che, a causa di un erroneo "inquadramento nosologico" da parte della Regione Puglia, non era stata correttamente remunerata. Nello specifico, l'utenza degli ex istituti ortofrenici - secondo la difesa attorea - avrebbe dovuto essere inquadrata nell'art. 26, L. n. 833/1978, con conseguente corresponsione della relativa tariffa. Pertanto con i suddetti ricorsi la Congregazione chiedeva il pagamento della differenza tra le tariffe ex art. 26, L. n. 833/78, e le minori somme ricevute dalla AUSL FG/3 (per il periodo 1998-2006), e dalla ASL FG (per il periodo 2007-2010), sulla base della retta giornaliera stabilita dalla Regione Puglia.

Il Tribunale di Foggia, in accoglimento dei ricorsi promossi dalla Congregazione, emetteva i seguenti dodici decreti ingiuntivi nei confronti della ASL FG: n. 1205/2009 (importo € 3.782.662,74); n. 1173/2009 (€ 2.994.173,48); n. 174/2010 (€ 4.201.593,89); n. 82/2010 (€ 2.763.557,60); n. 121/2010 (€ 3.253.095,30); n. 670/2010 (€ 3.697.966,20); n. 120/2010 (€ 4.051.710,18); n. 122/2010 (€ 12.627.808,50); n. 648/2010 (€ 12.470.590,75); n. 1208/2009 (€ 13.992.098,25); n. 123/2010 (€ 15.235.343,00); n. 317/2010 (€ 10.431.264,00).

Avverso i suddetti dodici decreti ingiuntivi la ASL FG proponeva altrettante opposizioni con le quali contestava, tra l'altro, l'esistenza della pretesa attività di riabilitazione ex art. 26 cit., ciò sia in considerazione degli effettivi bisogni degli ospiti dell'ex istituto ortofrenico di Foggia e sia del difetto dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici normativamente previsti per l'erogazione di siffatte prestazioni (di fatto la Congregazione non aveva mai ottenuto, né richiesto, l'autorizzazione sanitaria e l'accREDITAMENTO in relazione all'erogazione di tali prestazioni presso l'istituto in discorso, né tantomeno aveva mai stipulato alcun accordo contrattuale per l'erogazione delle stesse).

Le dodici opposizioni venivano iscritte a ruolo, assumendo i seguenti n.r.g.: n. 1108/2010, n. 1109/2010, n. 1409/2010, n. 1410/2010, n. 1411/2010, n. 1412/2010, n. 1413/2010, n. 1414/2010, n. 1536/2010, n. 2501/2010, n. 3303/2010, n. 3304/2010. La Congregazione si costituiva in ciascuno di tali giudizi chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Puglia, nei cui confronti estendeva le proprie domande.

La Congregazione, una volta ottenute le autorizzazioni alla chiamata in causa della Regione Puglia, procedeva alla notificazione dei relativi atti nei confronti della medesima, la quale, a sua volta, si costituiva nei distinti giudizi contestando in rito e nel merito le pretese attoree.

I dodici procedimenti di opposizione venivano progressivamente riuniti confluendo infine in quello di più antica iscrizione, avente n.r.g. 1108/2010. Successivamente alla riunione, le parti producevano memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. nel termine all'uopo concesso.

Con le predette memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c., oltre a replicare all'avversa comparsa di costituzione, la ASL FG evidenziava e documentava che, nelle more dei giudizi di opposizione:

- il Tribunale di Trani, dinanzi al quale la Congregazione aveva chiesto ed ottenuto dodici analoghi decreti ingiuntivi nei confronti della ASL BT sulla base della medesima *causa petendi* (con riferimento alle prestazioni rese in favore degli ospiti dell'ex istituto ortofrenico dell'Ospedale di Bisceglie), all'esito delle opposizioni proposte da quest'ultima Azienda Sanitaria, aveva, con distinte sentenze, declinato la giurisdizione;
- il TAR Puglia – Bari, con sentenza 3876/2010, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5428/2011, aveva dichiarato inammissibile (per omessa impugnazione di una serie di provvedimenti regionali) ed infondato nel merito (per difetto dei requisiti di legge necessari alla pretesa erogazione di prestazioni ex art. 26, l. n. 833/78) il ricorso proposto dalla Congregazione contro la Regione Puglia, la ASL FG e la ASL BT, volto a far valere (fra l'altro) il preteso "*diritto all'applicazione retroattiva delle rette di degenza corrisposte per gli ospiti degli ex istituti ortofrenici dei Foggia e Bisceglie, da ricondursi all'area della riabilitazione sanitaria ex art. 26 l.833/78*".

Con la propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., la Congregazione introduceva una domanda ex art. 2041 cc., chiedendo altresì una c.t.u. volta a quantificare le maggiori somme asseritamente dovute. La ASL FG, con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza di tale nuova domanda, per difetto degli elementi costitutivi, opponendosi alla richiesta di consulenza tecnica; analoga opposizione spiegava la Regione Puglia con i propri scritti difensivi.

Con provvedimento del 10/04/2013, il Tribunale, ritenute le cause mature per la decisione, rinviava il giudizio all'udienza del 22/10/2014 per la precisazione delle conclusioni. Nelle more, la Congregazione veniva posta in amministrazione straordinaria ex D.L. 347/2003, conv. in L. n. 39/2004, e l'ASL FG procedeva alla riassunzione delle cause riunite.

Con comparsa del 03/12/2014, si costituiva in giudizio la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria, riportandosi a tutte le difese già svolte.

Il Giudice adito sulla scorta delle deduzioni ed argomentazioni presenti nelle memorie ex art. 183, co. 6, c., c.p.c. depositate dalle parti, formulava e avanzava proposta conciliativa.

In ossequio all'invito conciliativo formulato dal Tribunale, la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria, previo parere favorevole rilasciato dal Comitato di Sorveglianza e successiva autorizzazione Ministeriale, pur ritenendo fondate le proprie pretese per tutte le ragioni già esposte nei propri scritti difensivi e, quindi, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, rappresentava alla ASL FG ed alla Regione Puglia la propria disponibilità a rinunciare ai dodici decreti ingiuntivi ed alle ulteriori domande articolate nei giudizi di opposizione poi riuniti, con compensazione integrale di tutte le spese sia dei procedimenti monitori che dei giudizi di opposizione.

Con mail del 19/04/2022, l'Avvocato interno regionale incaricato del fascicolo (Cont. 1048/11/CS) trasmetteva a questa Sezione lo schema dell'atto conciliativo, ai fini della condivisione e successiva sottoscrizione.

In esito ad approfondite valutazioni condivise con l'Avvocatura regionale e la ASL FG, la scrivente Sezione, nel considerare opportuna l'adesione della Regione Puglia all'invito conciliativo proposto dal Giudice adito in quanto lo stesso consentirebbe di azzerare l'alea del giudizio ed elidere ogni possibile onere gravoso a carico del bilancio regionale, con nota prot. n. AOO\_183/11294 del 15/09/2022 indirizzata all'Avvocatura regionale rappresentava che:

*"(...) letti gli atti di causa ed esaminata la relativa documentazione, in accoglimento dell'invito transattivo da parte dell'adita Giustizia - ferme restando le eccezioni e contestazioni sviluppate negli atti processuali - esprime la volontà di concludere un accordo conciliativo, ritenendosi opportuno e vantaggioso per questo Ente addivenire alla composizione bonaria dell'insorta controversia. (...)"*.

La causa è stata quindi rinviata al fine di consentire la predisposizione degli atti necessari al bonario componimento della controversia attraverso lo strumento conciliativo, mediante il quale:

- la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria dichiara di rinunciare, con integrale compensazione delle spese legali, tanto nei confronti della ASL FG che della Regione Puglia: ai dodici decreti ingiuntivi sopraelencati, ed ai relativi effetti, pronunciati dal Tribunale di Foggia; alle domande, ai diritti ed alle azioni fatti valere nei confronti della ASL FG e della Regione Puglia con i dodici ricorsi per decreto ingiuntivo, nonché nel corso dei relativi giudizi di opposizione promossi dalla ASL FG avverso i medesimi decreti ingiuntivi, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pretese risarcitorie ed ex art. 2041 c.c.;
- la Regione Puglia e la ASL FG accettano le rinunce della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria, con compensazione delle spese legali;
- la ASL FG rinuncia, con compensazione delle spese legali, alle dodici opposizioni a decreto ingiuntivo attualmente riunite nel procedimento avente n.r.g. 1108/2010, pendente dinanzi al Tribunale di Foggia. La Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria, in qualità di opposta, e la Regione Puglia, in qualità di terza chiamata in causa dalla Congregazione, accettano le predette rinunce formulate dalla ASL FG.

Tanto premesso, stante il sotto riportato parere reso dall'Avvocatura regionale e tenuto conto che la proposta conciliativa appare conveniente sotto il profilo giuridico ed economico in quanto non comporta oneri a carico della Regione ed evita sia l'alea del giudizio nonché la possibile valutazione negativa da parte del Giudice adito di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa, si ritiene opportuno procedere alla definizione della controversia *de qua* nei termini sopra esposti, mediante la sottoscrizione dell'atto conciliativo il cui schema è allegato al presente provvedimento, e di cui è parte integrante, nonché mediante i successivi adempimenti ivi previsti, finalizzati all'estinzione del giudizio *de quo*.

#### **PARERE DELL' AVVOCATO COORDINATORE ex art. 4, comma 3, lett. c), Legge Regionale n. 18/2006**

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei pareri espressi dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, dall'Avvocato regionale incaricato alla difesa dell'Amministrazione regionale, esprime parere favorevole, ai soli fini deliberativi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18.

#### **GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente Deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1) di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di condividere ed approvare lo schema di atto conciliativo allegato al presente atto per farne parte integrante, in ossequio all'invito rivolto alle parti dal Giudice adito, al fine di dirimere bonariamente l'insorta controversia;
- 3) di demandare la sottoscrizione dell'atto conciliativo al dott. Mauro Nicastro, Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ed alla dott.ssa Elena Memeo, Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria, nonché all'avvocato interno dell'Avvocatura Regionale incaricato Carmen Cassano;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e del D.lgs. n. 118/2011.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. *Raffaella CORVASCE*

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria: *Elena MEMEO*

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta: *Mauro NICASTRO*

L'Avvocato regionale incaricato: *Carmen CASSANO*

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale: *Rossana LANZA*

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii .

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: *Vito MONTANARO*

L'Assessore: *Rocco PALESE*

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- 1) di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di condividere ed approvare lo schema di atto conciliativo allegato al presente atto per farne parte integrante, in ossequio all'invito rivolto alle parti dal Giudice adito, al fine di dirimere bonariamente l'insorta controversia;
- 3) di demandare la sottoscrizione dell'atto conciliativo al dott. Mauro Nicastro, Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ed alla dott.ssa Elena Memeo, Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria, nonché all'avvocato interno dell'Avvocatura Regionale incaricato Carmen Cassano;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e del D.lgs. n. 118/2011;
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga notificato all'Avvocatura regionale per i consequenziali adempimenti di competenza.

Il Segretario della Giunta  
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO

[SGO/DEL/2023/00015](#)

### ATTO CONCILIATIVO

tra La **Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria** (cod. fisc.: 83000570727) in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t. \_\_\_\_\_;

e

- la **ASL FG - Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia** (cod. fisc. 03499370710) in persona del \_\_\_\_\_
- la **Regione Puglia** (cod. fisc. 80017210727) in persona del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta p.t. Mauro Nicastro e del Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria p.t. Elena Memeo, nonché dell'Avvocato interno dell'Avvocatura Regionale incaricato Carmen Cassano

### PREMESSO CHE

**A)** Nel corso degli anni 2009 - 2010, su ricorsi dell'Ente Ecclesiastico Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza (d'ora in avanti anche solo "Congregazione"), il Tribunale di Foggia emetteva i seguenti dodici decreti ingiuntivi nei confronti della ASL FG - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia (d'ora in avanti anche solo "ASL FG"): n. **1205/2009** (importo € 3.782.662,74); n. **1173/2009** (€ 2.994.173,48); n. **174/2010** (€ 4.201.593,89); n. **82/2010** (€ 2.763.557,60); n. **121/2010** (€ 3.253.095,30); n. **670/2010** (€ 3.697.966,20); n. **120/2010** (€ 4.051.710,18); n. **122/2010** (€ 12.627.808,50); n. **648/2010** (€ 12.470.590,75); n. **1208/2009** (€ 13.992.098,25); n. **123/2010** (€ 15.235.343,00); n. **317/2010** (€ 10.431.264,00);

**B)** Nei dodici ricorsi la Congregazione esponeva di essere transitoriamente accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, quale titolare di due *ex ospedali psichiatrici* siti, rispettivamente, in Bisceglie e Foggia, entrambi oggetto di un processo di riconversione avviato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 380 del 03.02.1999. Esponeva, altresì, che fra le distinte attività svolte in regime di accreditamento transitorio, vi era quella prestata in favore degli ospiti dei due *ex "istituti ortofrenici"*, presenti in entrambe le citate strutture ospedaliere, e che, a causa del preteso erroneo "*inquadramento nosologico*" di tali ospiti da parte della Regione Puglia, l'attività assistenziale erogata nei confronti degli stessi non era stata correttamente remunerata.

In particolare, a dire della Congregazione, l'utenza degli *ex* istituti ortofrenici avrebbe dovuto essere "*inquadrate*" nell'art. 26, l. n. 833/1978, con conseguente

corresponsione della relativa tariffa. Con i menzionati ricorsi per decreto ingiuntivo la Congregazione chiedeva pertanto, in relazione all'attività assistenziale erogata in favore degli ospiti dell'ex Istituto ortofrenico di Foggia negli anni dal 1998 al 2010 (ognuno dei quali oggetto di autonomo ricorso), che fosse ingiunto alla ASL FG il pagamento della differenza tra "le tariffe ex art. 26, l. n. 833/78", e le minori somme ricevute dalla AUSL FG/3 (per il periodo 1998 – 2006), e dalla ASL FG (per il periodo 2007 – 2010), sulla base della retta giornaliera stabilita dalla Regione Puglia;

**C)** In esito alla notificazione dei dodici decreti ingiuntivi la ASL FG proponeva altrettante opposizioni con le quali eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., nonché la violazione del divieto di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi (ovvero i provvedimenti regionali recanti il preteso erroneo "inquadramento nosologico"); sollevava inoltre ulteriori eccezioni preliminari, alcune delle quali specificamente concernenti taluni dei decreti opposti, altre comuni a tutti i dodici decreti. Nel merito, in ciascuno degli atti di opposizione, contestava l'asserita effettuazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26, l. n. 833/78 presso l'ex istituto ortofrenico di Foggia, evidenziando che la Congregazione non aveva mai ottenuto - né richiesto - l'autorizzazione sanitaria né l'accreditamento all'erogazione di siffatte prestazioni presso tale Istituto; né aveva mai stipulato alcun accordo contrattuale per l'erogazione delle prestazioni stesse. L'Azienda contestava quindi l'esistenza della pretesa attività di riabilitazione ex art. 26 cit., ciò sia in considerazione degli effettivi bisogni degli ospiti dell'ex istituto ortofrenico, e sia del difetto dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici normativamente previsti per l'erogazione di siffatte prestazioni presso il detto istituto. L'Azienda evidenziava inoltre la violazione del principio di buona fede contrattuale, nonché l'intervenuta acquiescenza all'"inquadramento nosologico" asseritamente erroneo e ai pagamenti ricevuti dalla AUSL FG/3 e/o dalla ASL FG sulla base della retta stabilita dalla Regione Puglia. La ASL FG contestava infine il superamento del tetto di spesa annualmente assegnato alla Congregazione, nonché - gradatamente - le modalità di quantificazione delle maggiori somme asseritamente dovute.

**D)** Iscritte a ruolo le dodici opposizioni a decreto ingiuntivo (che assumevano i seguenti n.r.g.: 1108/2010, 1109/2010, 1409/2010, 1410/2010, 1411/2010, 1412/2010, 1413/2010; 1414/2010; 1536/2010; 2501/2010; 3303/2010 3304/2010), la Congregazione si costituiva in ciascuno di tali giudizi resistendo alle opposizioni proposte dalla ASL FG (per le ragioni meglio esplicitate con le proprie comparse di costituzione) e chiedendo, preliminarmente, di essere

autorizzata a chiamare in causa la Regione Puglia, nei cui confronti estendeva le proprie domande. Nel contestare i motivi di opposizione, la Congregazione precisava altresì di aver inteso proporre un'azione risarcitoria, nonché di accertamento del diritto all'inquadramento dei pazienti ortofrenici nell'ambito della tariffazione ex art. 26, L. 833/78; concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della ASL FG e "se del caso" della Regione Puglia al risarcimento del danno in misura pari a quella quantificata nei decreti ingiuntivi, ovvero da determinarsi in corso di causa, anche equitativamente.

**E)** Ricevute le autorizzazioni alla chiamata in causa, la Congregazione procedeva alla notificazione dei relativi atti alla Regione Puglia, la quale a sua volta si costituiva nei distinti giudizi contestando in rito e nel merito le pretese della Congregazione;

**F)** I dodici procedimenti di opposizione venivano progressivamente riuniti, confluendo infine in quello più antico, avente il n.r.g. 1108/2010;

**G)** Successivamente alla riunione, nel termine all'uopo concesso, le parti producevano memorie ex art. 183 c.p.c.. Con memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., oltre a replicare all'avversa comparsa di costituzione, la ASL FG evidenziava e documentava che, nelle more dei giudizi di opposizione:

- il Tribunale di Trani, dinanzi al quale la Congregazione aveva chiesto ed ottenuto dodici analoghi decreti ingiuntivi nei confronti della ASL BT sulla base della medesima *causa petendi* (con riferimento alle prestazioni rese in favore degli ospiti dell'ex istituto ortofrenico dell'Ospedale di Bisceglie), all'esito delle opposizioni proposte da quest'ultima Azienda Sanitaria, aveva, con distinte sentenze, declinato la giurisdizione;

- il TAR Puglia - Bari, con sentenza 3876/2010, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5428/2011, aveva dichiarato inammissibile (per omessa impugnazione di una serie di provvedimenti regionali) ed infondato nel merito (per difetto dei requisiti di legge necessari alla pretesa erogazione di prestazioni ex art. 26, l. n. 833/78) il ricorso proposto dalla Congregazione contro la Regione Puglia, la ASL FG e la ASL BT, volto a far valere (fra l'altro) il preteso "*diritto all'applicazione retroattiva delle rette di degenza corrisposte per gli ospiti degli ex istituti ortofrenici dei Foggia e Bisceglie, da ricondursi all'area della riabilitazione sanitaria ex art. 26 l.833/78*";

**H)** Con la propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., la Congregazione introduceva una domanda ex art. 2041 cc., chiedendo altresì una c.t.u. volta a quantificare le



maggiori somme asseritamente dovute. La ASL FG, con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza di tale nuova domanda, per difetto degli elementi costitutivi, opponendosi alla richiesta di consulenza tecnica; analoga opposizione spiegava la Regione Puglia con i propri scritti difensivi;

**I)** Con provvedimento del 10.4.2013, il Tribunale, ritenute le cause mature per la decisione *“senza che si renda necessario l'espletamento della richiesta consulenza tecnica, tra l'altro, mero strumento di valutazione delle prove e non mezzo di prova autonomo che non può essere disposta per colmare le lacune istruttorie imputabili alle parti”*, rinviava il giudizio all'udienza del 22/10/2014 per la precisazione delle conclusioni;

**L)** Nelle more, la Congregazione veniva posta in amministrazione straordinaria ex D.L. 347/2003, conv. in l. 39/2004, e l'ASL FG procedeva alla riassunzione del giudizio;

**M)** Con comparsa del 3.12.2014, si costituiva in giudizio la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria (d'ora in avanti anche *“Congregazione in Amministrazione Straordinaria”*), riportandosi a tutte le difese già svolte; la causa veniva quindi reiteratamente rinviata per ragioni d'ufficio, ed attualmente risulta assegnata all'udienza del 09.03.2023 innanzi al G.U. \_\_\_\_\_;

**N)** In ossequio all'invito alle parti proveniente dal G.U. adito, volto a definire in via bonaria la vicenda, la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria, previo parere favorevole rilasciato dal Comitato di Sorveglianza e successiva autorizzazione Ministeriale, pur ritenendo fondate le proprie pretese per tutte le ragioni già esposte nei propri scritti difensivi e, quindi, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, ha rappresentato alla ASL FG ed alla Regione Puglia la propria disponibilità a rinunciare ai dodici decreti ingiuntivi ed alle ulteriori domande articolate nei giudizi di opposizione poi riuniti, con compensazione integrale di tutte le spese sia dei procedimenti monitori che dei giudizi di opposizione;

**O)** La ASL FG e la Regione Puglia, pur ritenendo fondate le proprie eccezioni e deduzioni esposte nei propri scritti difensivi, al fine di elidere l'alea del giudizio pendente ed in ossequio alle sollecitazioni del G.U. volte a favorire la ricerca tra le parti di una definizione bonaria del giudizio, intendono accettare la proposta della Congregazione;

**P)** le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo conciliativo non è in alcun modo suscettibile di riverberare i propri effetti, neppure indiretti, su altri eventuali giudizi pendenti tra di esse.

Tanto premesso, la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria, la ASL FG, e la Regione Puglia, convengono quanto segue:

**1)** La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente atto;

**2)** Con la sottoscrizione del presente atto la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, con compensazione delle spese legali, tanto nei confronti della ASL FG che della Regione Puglia:

- ai dodici decreti ingiuntivi, ed ai relativi effetti, pronunciati dal Tribunale di Foggia aventi n. **1205/2009** (€ 3.782.662,74); n. **1173/2009** (€ 2.994.173,48); n. **174/2010** (€ 4.201.593,89); n. **82/2010** (€ 2.763.557,60); n. **121/2010** (€ 3.253.095,30); n. **670/2010** (€ 3.697.966,20); n. **120/2010** (€ 4.051.710,18); n.

**122/2010** (€ 12.627.808,50); n. **648/2010** (€ 12.470.590,75); n. **1208/2009** (€ 13.992.098,25); n. **123/2010** (€ 15.235.343,00); n. **317/2010** (€ 10.431.264,00);

- alle domande, ai diritti ed alle azioni fatte valere nei confronti della ASL FG e della Regione Puglia con i dodici ricorsi per decreto ingiuntivo, nonché nel corso dei relativi giudizi di opposizione promossi dalla ASL FG avverso i suddetti dodici decreti ingiuntivi, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pretese risarcitorie ed ex art. 2041 c.c.;

**3)** la ASL FG e la Regione Puglia, con la sottoscrizione del presente atto accettano le rinunce di cui al punto 2, con compensazione delle spese legali;

**4)** in considerazione della rinuncia articolata dalla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in A.S., come esposta al punto 2 della presente scrittura, la ASL FG a sua volta rinuncia, con compensazione delle spese legali, alle dodici opposizioni a decreto ingiuntivo attualmente riunite nel procedimento avente n.r.g. 1108/2010, pendente dinanzi al Tribunale di Foggia;

**5)** la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria, in qualità di opposta, e la Regione Puglia, in qualità di terza chiamata in causa dalla Congregazione, accettano le rinunce di cui al punto n. 4) come formulate dalla ASL FG;

**6)** Fermo restando il contenuto della rinuncia formulata dalla Congregazione in A.S., come delineato al precedente punto 2, in esecuzione del presente atto, al fine di estinguere i dodici giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria si impegna, entro 7 giorni dalla sottoscrizione di tutte le Parti della presente scrittura, a notificare telematicamente alla ASL FG ed alla Regione Puglia atto di rinuncia ai dodici decreti ingiuntivi, e ad ogni altra ed ulteriore domanda articolata dalla medesima Congregazione nell'ambito dei giudizi ora rubricati sub n.r.g. 1108/2010, come in precedenza specificato, con compensazione delle spese legali;

**7)** a seguito della notifica da parte della Congregazione in A.S. dell'atto di rinuncia di cui al precedente punto 6), la ASL FG a sua volta procederà, entro i successivi 7 giorni, a notificare telematicamente alla medesima Congregazione in A.S. ed alla Regione Puglia atto recante l'accettazione della rinuncia formulata dalla Congregazione e la contestuale rinuncia, sempre con compensazione delle spese legali, ai dodici giudizi di opposizione pendenti dinanzi al Tribunale di Foggia, attualmente riuniti sub n.r.g. 1108/2010;

**8)** a seguito della notifica di cui al punto 7), entro i successivi 7 giorni, la Regione procederà a sua volta a notificare alla Congregazione in A.S. ed alla ASL FG atto di accettazione delle rinunce da queste ultime formulate;

**9)** all'esito delle notificazioni di cui ai precedenti punti 6, 7 e 8, e nei 7 giorni successivi alla notificazione dell'atto di accettazione di cui al punto 8 della presente scrittura, la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in A.S. procederà a notificare telematicamente alla ASL FG ed alla Regione Puglia atto di accettazione della rinuncia ai giudizi di opposizione con compensazione delle spese legali;

**10)** le Parti, quindi, si danno reciprocamente atto ed espressamente convengono che tutte le spese ed i compensi di giudizio (tanto della fase monitoria che di quella di opposizione) sono integralmente compensati tra loro, sicché i rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto ai fini della rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13, L.P.;

**11)** all'udienza del 09/03/2023, o comunque alla prima udienza successiva alla sottoscrizione del presente accordo, ed agli adempimenti di cui ai punti 6 -7 -8 - 9, i difensori delle parti compariranno dinanzi al Tribunale di Foggia dando atto delle intervenute reciproche rinunce e accettazioni, nelle more notificate e depositate in giudizio, e chiedendo l'estinzione dei giudizi di opposizione ora

riuniti, con integrale compensazione delle spese e dei compensi di giudizio.

**12)** Il presente atto si compone di n. 7 pagine, e viene sottoscritto in triplice copia, una per ciascuna Parte.

Bari, addì \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

Congregazione Ancelle Divina Provvidenza in A.S. (\_\_\_\_\_)

ASL FG - Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia (\_\_\_\_\_)

Regione Puglia (\_\_\_\_\_)

Avv. Francesco D'Alessandro (per la Congregazione delle Ancelle in A.S.)

Avv. Raffaele Daloiso (per la ASL FG)

Avv. Giuseppina Norma Bortone (per la ASL FG)

Dott. Mauro Nicastro (per la Regione Puglia)

Dott.ssa Elena Memeo (per la Regione Puglia)

Avv. Carmen Cassano (per la Regione Puglia)